

REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ULSS 1 DOLOMITI

CONVENZIONE TRA

l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, con sede in Belluno, Via Feltre n. 57 C.F./P.IVA 00300650256, in persona del Commissario, Dott. Giuseppe Dal Ben, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda stessa per brevità ULSS 1

E

l'Associazione Servizio di Soccorso Ambulanza dei Donatori del Sangue di Forno di Zoldo con sede in Val di Zoldo (BL), via Roma 10/A, C.F. 93038680257, in persona del legale rappresentante, il Presidente Gerolamo Gavaz, per brevità Associazione

PREMESSO CHE

- Con L.R. n. 26/2012 è stato istituito l'elenco regionale, aggiornato annualmente, degli Enti sanitari e delle Associazioni già accreditati che svolgono attività di trasporto sanitario di emergenza ed urgenza, con i quali le Aziende ULSS possono procedere a stipulare convenzioni;
- Con DGRV n.179/2014 sono state previste, nel dettaglio, le attività di soccorso e trasporto sanitario che possono essere affidate ai soggetti di cui all'elenco istituito con L.R. n.26/2012 e le modalità di assegnazione dei servizi alle Associazioni e di definizione del rimborso spese da corrispondere;
- L'Associazione è regolarmente iscritta da almeno 6 mesi al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) tramite trasmigrazione del 13/10/2022

con numero di repertorio 55511;

- L'Associazione è autorizzata all'esercizio dell'attività di trasporto e soccorso con ambulanza, giusta decreto n. 58 del 19/05/2011 e risulta accreditata come da allegato A alla DGR n. 322 del 21 marzo 2018;

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS 1 Dolomiti n. 7 del 07/01/2025, tutto quanto premesso e richiamato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Oggetto

L'ULSS 1 si avvale dell'Associazione per lo svolgimento dei servizi di emergenza territoriale con ambulanza e veicoli di soccorso avanzato, disposti dalla Centrale Operativa SUEM 118 (di seguito C.O. SUEM 118) come identificati nell'allegato B alla DGRV n. 179/2014 art. 1 punto 1.1.1.

L'Associazione e il personale (volontario e dipendente) a ciò dedicato, ai sensi dell'art. 6.2 dell'Allegato B alla DGRV n. 179/2014, si impegna a svolgere le attività oggetto della presente convenzione in forma di presidio continuativo, mediante la messa a disposizione di mezzi ed equipaggi per le seguenti fasce orarie/giorni indicati nell'**Allegato 1** alla presente convenzione.

L'attività dei volontari dell'Associazione deve essere prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione opererà nell'ambito territoriale del comune di Forno di Zoldo e limitrofi, avuto riguardo al fatto che, in relazione alla necessità di garantire una tempestiva azione di soccorso, la C.O. SUEM 118 potrà richiedere la realizzazione di interventi di soccorso anche in altre zone territoriali dell'ULSS 1, in via eccezionale ed esclusivamente al fine di garantire un soccorso adeguato

alla popolazione.

ART. 2 – Dotazione di mezzi

L'Associazione si impegna ad utilizzare mezzi idonei ed in perfetta efficienza meccanica, rispondenti alle normative in materia ed in possesso di tutte le dotazioni previste dalla DGR 870/2022 per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di soccorso e trasporto con ambulanza.

Il numero dei mezzi dell'Associazione in servizio, i giorni e gli orari di disponibilità e il territorio di competenza sono riepilogati nell'**Allegato 1** alla presente convenzione.

Eventuali variazioni nell'esecuzione dei turni di servizio concordati con la singola Associazione verranno stabilite in accordo con il Direttore della C.O. SUEM 118.

In casi particolari, connessi ad esigenze di soccorso non altrimenti realizzabili, la C.O. SUEM 118 può disporre che personale medico e/o infermieristico dell'ULSS 1 operi a bordo degli automezzi di soccorso della singola Associazione, regolarmente assicurati. Ciò in particolare in interventi realizzati in sinergia con l'equipaggio di una automedica o dell'elisoccorso.

ART. 3 – Interventi aggiuntivi

In caso di eventi di particolare rilevanza che possano richiedere, a parere del Direttore del SUEM, l'attivazione di un dispositivo di soccorso dedicato o comunque un incremento dei mezzi a disposizione del SUEM, l'ULSS 1 potrà richiedere all'Associazione di mettere a disposizione, oltre ai mezzi e al personale previsti dalla presente convenzione, altre ambulanze con relativo equipaggio od altri veicoli di soccorso e/o trasporto, sulla base della disponibilità dell'Associazione nel particolare momento della richiesta.

ART. 4 – Modalità operative

Durante il turno di servizio, i mezzi di soccorso operano esclusivamente alle dipendenze della C.O. SUEM 118 e non possono essere impiegati dall'Associazione per altro fine.

L'Associazione deve operare nel rispetto dei protocolli e delle istruzioni operative stabilite dalla C.O. SUEM 118, e di ogni altra direttiva da questa impartita in merito all'operatività del servizio.

Protocolli ed istruzioni operative, in particolare, disciplinano le modalità di attivazione ed intervento dei mezzi, le procedure di comunicazioni radio, le procedure di accesso agli ospedali, la definizione della documentazione da compilare.

I dati relativi all' automezzo, al personale operante sullo stesso, ed alle missioni realizzate saranno comunicati mediante apposita procedura documentale, anche in modalità informatica, disposta dall'ULSS 1.

ART. 5 – Formazione e aggiornamento

L'Associazione, per i servizi oggetto della presente convenzione, impiega unicamente il personale (volontari e dipendenti) competente per ciascun tipo di servizio e per lo specifico impiego, come previsto dalla vigente disciplina normativa con particolare riferimento a quanto previsto dalla DGR 870/2022.

L'Associazione si impegna a far frequentare a tutto il personale impiegato corsi di formazione, con valutazione finale, inerente l'attività oggetto della presente convenzione, sulla base di un programma organizzato e concordato con il Direttore della C.O. SUEM 118.

L'Associazione si impegna inoltre a garantire a detto personale un programma di aggiornamento, che dovrà essere organizzato e concordato con il Direttore della C.O. SUEM 118.

I costi relativi all'attività di formazione ed aggiornamento sono a carico dell'ULSS

1 che si impegna a predisporre e a gestire un periodico programma formativo.

I corsi di formazione ed aggiornamento verranno organizzati e realizzati da istruttori e personale qualificato della C.O. SUEM 118 e dei Pronto Soccorso degli Ospedali e dalla ULSS 1, d'intesa ed in collaborazione con l'Associazione od Ente, coinvolgendo nel processo formativo eventuali Istruttori di cui l'Associazione potrà disporre.

L'Associazione potrà effettuare una formazione con risorse proprie, previa valutazione del programma formativo ed autorizzazione da parte dell'ULSS 1. In questo caso i costi saranno imputati all'ULSS 1.

L'Associazione si impegna a mantenere un registro nominativo del personale addetto al servizio, riportante la formazione, l'aggiornamento e l'attività svolta, e ad impiegare nel servizio esclusivamente personale inserito in detto registro. Il registro deve essere consultabile in ogni momento dall'ULSS 1, dietro semplice richiesta del Direttore della C.O. SUEM 118.

L'Associazione si impegna ad indicare, nell'elenco di cui sopra, tutto il personale di cui si avvale, compreso il personale dipendente, con indicazione delle funzioni ricoperte all'interno della struttura organizzativa e, nel corso della durata della convenzione, a comunicare eventuali variazioni.

ART. 6 – Obblighi dell'Associazione

L'Associazione si impegna a rispettare per gli operatori impiegati (volontari o dipendenti) tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dalla vigente normativa e ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Nello svolgimento dell'attività il personale dovrà indossare idonee divise con specifica targhetta riportante la qualifica e un codice identificativo dell'operatore; sulle divise dovrà inoltre apparire sia il logo dell'Associazione sia il logo del SUEM 118 come previsto dalla DGR 2007/2013.

L'Associazione si impegna a fornire al proprio personale in servizio tutti i dispositivi di protezione individuale, conformi alla normativa vigente, relativamente a:

- protezione dal rischio chimico, biologico e epidemico;
- visibilità del personale durante gli eventuali interventi di soccorso su strada;
- ausili e cautele tese a ridurre i rischi connessi durante la movimentazione dei carichi.

Per quanto attiene al personale dipendente, l'Associazione garantisce il regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai CC.CC.NN.LL. di riferimento ed Integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

ART. 7 – Equipaggio

L'ambulanza che presta servizio in favore della C.O. SUEM 118 deve avere un equipaggio minimo di 2 soccorritori, con un'età preferibilmente inferiore ai 70 anni, in possesso della specifica formazione. L'equipaggio dovrà sostare nei locali concordati, e, nel caso di sosta seppur temporanea presso il Pronto Soccorso, all'equipaggio dell'ambulanza può venire richiesto di collaborare alla gestione del paziente anche all'interno dello stesso.

ART. 8 - Collegamenti con C.O. 118

Nell'espletamento dell'attività, è fatto obbligo agli automezzi di soccorso di curare il costante collegamento, via radio, telefono od altro dispositivo informatico, con

la C.O. SUEM 118.

ULSS 1 assicura la disponibilità, in comodato d'uso gratuito, di un apparato radio operante sulla rete radio SUEM per ogni automezzo, di cui assume l'onere della manutenzione qualora necessaria (sostituzione apparato, verifica funzionamento).

ART. 9 – Referente delle attività

L'Associazione nomina un Referente delle attività oggetto della presente convenzione, che deve essere costantemente reperibile da parte del Direttore della C.O. SUEM 118, o suo Delegato, al fine di risolvere ogni problematica potesse manifestarsi. Allo stesso sono, quindi, affidati i compiti di organizzazione e di programmazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti dall'Associazione. Tale figura può essere in capo al Presidente dell'Associazione o ad un suo Delegato, sulla base dell'organizzazione interna che l'Associazione si sarà data.

ART. 10 – Tempi e modalità di intervento

Nell'ambito del più generale programma di riduzione dei tempi di intervento e d'attesa, le parti convengono che:

- il trasporto deve essere effettuato seguendo il percorso più breve, salvo i casi in cui la situazione oggettiva del traffico e della viabilità consiglino, in rapporto alle condizioni fisiche o di sicurezza del trasportato, la scelta di un percorso alternativo.
- L'Associazione dovrà far sì che il tempo di attivazione dell'equipaggio sia il più breve possibile, in modo da assicurare rapidità e tempestività dell'intervento rispetto alla chiamata alla C.O. SUEM 118;
- Fermo restando il più generale criterio dell'esecuzione del servizio in

sicurezza e nei limiti consentiti dalla vigente normativa, in presenza di ragioni di convenienza ed opportunità (a titolo esemplificativo, soccorso in zona disagiata/distante dall'Ospedale di riferimento, gravità dei pazienti), nell'ottica di ottimizzare l'intervento, l'Associazione può effettuare il trasporto con più pazienti sulla stessa ambulanza.

Salvo disposizioni ricevute dalla C.O. SUEM 118, le ambulanze che prestano servizio nell'ambito della presente convenzione – di regola – stazionano, come concordato con la singola Associazione, presso la sede operativa dell'Associazione, o in caso di particolare necessità, presso l'area di sosta ambulanze contigua al Pronto Soccorso di riferimento. Al termine di ciascuna uscita, l'ambulanza deve rientrare presso la sede di servizio per la via più breve, salvo diversa disposizione della C.O. SUEM 118. Ogni movimento dei mezzi impiegati per l'attività oggetto della presente convenzione deve essere preventivamente autorizzato e comunicato alla C.O. SUEM 118.

Il personale deve sempre comunicare alla C.O. SUEM 118:

- inizio e fine di ogni turno di servizio, ad esclusione di chi effettua il servizio h24;
- uscita e rientro in postazione;
- indisponibilità del mezzo per guasto o altra circostanza.

ART. 11 - Rendicontazione dell'attività

Al fine di consentire la valutazione dell'incidenza dell'attività resa per conto dell'ULSS 1 e per gli eventuali controlli, entro il 10° giorno dall'entrata in vigore della presente convenzione, l'Associazione dovrà trasmettere, per ciascuna ambulanza impegnata, all'ULSS 1 - U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, il numero di chilometri riportati sul contachilometri e le

ore svolte per conto dell'ULSS 1.

Sarà obbligo dell'Associazione trasmettere mensilmente o bimestralmente il prospetto riepilogativo dell'attività resa per conto della ULSS 1 e i fogli di viaggio (o altra modalità informatica disposta da ULSS 1) relativi a ciascun intervento effettuato.

Il foglio di viaggio dovrà riportare oltre al tipo di intervento, le generalità del paziente, luogo, data ed ora dell'intervento, il numero dei chilometri percorsi. I fogli di viaggio dovranno essere debitamente vistati e firmati dal Direttore della C.O. SUEM 118 o suo delegato, che provvederà al controllo.

Il prospetto riepilogativo, debitamente compilato e corredato dal numero dei km alla partenza e all'arrivo, dovrà essere trasmesso all'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica che provvederà al pagamento nel termine di 60 giorni dal ricevimento (data ricezione Ufficio Protocollo dell'ULSS 1 – Via Feltre 57 – 32100 Belluno) secondo quanto indicato dal successivo art. 15.

L'Associazione si impegna a rendicontare, al termine di ciascun anno (di norma entro il 28 febbraio), i costi sostenuti per l'attività oggetto della presente convenzione utilizzando il modello che verrà fornito dall'ULSS 1, adeguatamente supportato da documentazione giustificativa, come meglio specificato al successivo art. 15.

Art. 12 - Controlli sanitari degli operatori

L'Associazione garantisce che il proprio personale sia in possesso di idoneità fisica alle mansioni che è chiamato a svolgere. Ciò può essere certificato dal proprio MMG o da un Medico dell'Associazione, per il personale Volontario, dal Medico competente per il personale dipendente.

Eventuali accertamenti e interventi sanitari peculiari che dovessero essere

necessari per tali attestazioni potranno essere concertati con ULSS 1, secondo modalità e costi preventivamente concordati tra le parti.

ART. 13 – Responsabilità e Assicurazioni

L'Associazione è responsabile dell'operato del personale impegnato nelle attività di soccorso e ha l'obbligo di assicurare tutto il personale per il rischio derivante dalla responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività oggetto del presente atto.

ART. 14 - Equipaggiamento

L'Associazione garantisce la messa a disposizione di automezzi adeguatamente attrezzati, con apparecchiature costantemente funzionanti ed in efficienza, come previsto dalla vigente normativa (DGR n. 187/CR del 29/12/2014 all. A 3.3).

ULSS 1 si impegna a dotare l'Associazione del materiale di consumo, dei dispositivi medici, del materiale sanitario e dell'ossigeno medicale necessari ad assicurare l'attività di soccorso e trasporto, secondo standard definiti dalla C.O. SUEM 118.

ULSS 1 fornirà inoltre gli effetti letterecchi utilizzati per i servizi oggetto della presente convenzione, sia in formato monouso che tradizionale, a seconda della disponibilità;

Resta inteso che, nell'ottica di maggior efficienza dell'attività e – soprattutto – per l'immediata funzionalità dei mezzi impiegati dopo ciascun intervento di soccorso, eventuali dotazioni aggiuntive degli automezzi impiegati (ad es. barelle) dovranno essere concertate con la ULSS 1 che, di volta in volta, indirizzerà, ove possibile, verso la standardizzazione delle forniture, in funzione del più appropriato rapporto costo/benefici.

ART. 15 – Rimborso dei costi

I costi e le spese, riferiti alle attività oggetto della presente convenzione, saranno rimborsati secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6.3 dell'Allegato B, e dall'Allegato D alla DGRV n. 179/2014 per il periodo triennale (1 gennaio 2025 - 31 dicembre 2027) e per un importo annuale – pari a € 103.307,03 (come da **Allegato 2 - Quadro preventivo**).

Al fine di garantire una efficace gestione dei rimborsi, ULSS 1 e l'Associazione definiranno annualmente (di norma entro il 30 novembre di ciascun anno) il preventivo dei costi riguardanti i futuri 12 mesi, sulla base dei dati consuntivi di ciascun anno di convenzione. Tale preventivo verrà definito, di concerto tra ULSS e l'Associazione, utilizzando dei costi standard annualmente determinati, per le voci di spesa di cui all'allegato D della DGRV n. 179/2014. Tali costi standard fungeranno da parametri di base per il calcolo e la definizione del preventivo per il successivo anno, ferma restando la successiva consuntivazione a fine anno. Le spese rimborsabili sono esclusivamente quelle indicate nell'**Allegato 3 – Modulo Rendicontazione**, comunque pertinenti all'attività di soccorso e trasporto sanitario; per tutte le altre spese (assicurazioni, utenze, apparecchiature informatiche, abbonamenti, ecc.) saranno applicati dei limiti, indicati nell'**Allegato 4 – Tetti di spesa**, salvo per spese superiori impreviste adeguatamente giustificate e approvate dall'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti. In sede di stesura del preventivo annuale dovranno, inoltre, essere identificate quali voci di spesa potranno essere oggetto di un aumento rispetto ai costi preventivati, la cui variazione massima è qui stabilita nel 10% del valore complessivo preventivato, oltre al quale sarà necessario procedere a rinegoziazione della presente convenzione. Tale aumento potrà riguardare esclusivamente le voci di spesa corrente, ovvero resta inteso che le spese per investimenti ed

ammortamenti non potranno essere oggetto di alcuna misura di aumento rispetto agli importi indicati nel preventivo annuale di spesa.

Il rimborso è ammesso nei limiti delle spese e dei costi effettivamente sostenuti per lo svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione.

È esclusa inoltre qualsiasi modalità di retribuzione del servizio, diversa dal rimborso spese, per tale ragione non sarà possibile procedere alla liquidazione di alcun rimborso per il quale l'Associazione non sia in grado di documentare la relativa uscita di cassa.

Resta intesa sia l'esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, sia la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione, ai sensi dell'art. 56 comma 4, ult. cpv, D.Lgs. n. 117/2017.

Per quanto concerne le modalità di erogazione del rimborso spese sostenute dall'Associazione per le attività svolte, ULSS 1 procederà, sulla base di un prospetto riepilogativo dell'attività svolta:

- ad erogare un acconto mensile pari ad un dodicesimo dell'ammontare preventivato annuale (o, in alternativa, a consuntivo) per le voci di spesa maggiori di € 3.000,00 riguardanti: l'ammortamento degli automezzi, l'ammortamento degli elettromedicali, l'ammortamento delle apparecchiature informatiche, il costo di gestione della sede, il costo degli eventuali dipendenti (liquidabile per i soli mesi di effettivo servizio svolto dai dipendenti);
- ad erogare il rimborso mensile delle spese effettivamente sostenute, nei limiti massimi previsti in fase di preventivazione, per quanto riguarda le voci direttamente correlate all'utilizzo del mezzo per conto dell'ULSS1,

(da documentare producendo la documentazione giustificativa e utilizzando il MODULO RIMBORSO, in formato .xls che sarà fornito dall'ULSS 1) quali: carburanti, pedaggi e manutenzione mezzi;

- ad erogare un rimborso annuo, a consuntivo, per le spese sostenute dall'Associazione per le Uniformi/DPI degli operatori, stimando una vita media delle uniformi pari a 3 (tre) anni ed in base all'effettivo impegno dell'Associazione rispetto all' ULSS 1, definito sulla base dell'attività effettuata per conto dell'ULSS 1 rispetto al complesso dell' attività effettuata dall' Associazione;
- ad erogare un rimborso annuo, a consuntivo, per le spese sostenute dall'Associazione per il Direttore Sanitario, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il consulente del lavoro;
- ad erogare un rimborso chilometrico per le spese di trasporto sostenute dai volontari pari ad € 0,30 €/Km;
- ad erogare un rimborso, qualora il turno di servizio effettivo sia superiore alle 6 ore, pari a 10,00 € per ogni pasto consumato dai volontari debitamente rendicontato e giustificato dal turno di servizio.

ULSS 1 provvederà alla liquidazione ed al pagamento degli importi da rimborsare secondo le modalità sopra descritte, previa presentazione da parte dell'Associazione di idonea documentazione giustificativa a comprova della spesa effettivamente sostenuta.

ULSS 1, al termine dell'anno di riferimento, provvederà ad erogare eventuale conguaglio, per le voci di spesa per cui questo è stato previsto in sede di preventivazione, qualora sulla base della rendicontazione periodica delle spese effettivamente sostenute risultassero delle difformità da quanto preventivato sulla

base dell'attività effettuata per conto dell'ULSS 1 (ore di servizio erogate o Km effettuati) rispetto al complesso dell' attività effettuata dall'Associazione.

ART. 16 – Trattamento dei dati personali e riservatezza

Le Parti prendono atto che le disposizioni della normativa sulla privacy - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito "GDPR" - riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati per la conclusione e l'esecuzione del Contratto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni.

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che i dati personali comunicati da ciascuna per la conclusione ed esecuzione del Contratto sono raccolti e trattati dall'altra, quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili del trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso.

Le Parti prendono atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione del presente Contratto, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

E' onere di ciascuna Parte garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti,

esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati all'altra Parte ai fini della conclusione ed esecuzione del Contratto e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

L'Associazione prende altresì atto che per l'erogazione del servizio di cui alla presente Convenzione sarà nominata responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR da parte dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti.

L'Associazione e il personale assegnato allo svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione, sono autorizzati, ai sensi della normativa vigente, al trattamento dei dati personali per le attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento delle attività affidate e nei limiti delle esigenze derivanti dalle stesse. Tutti i dati e le informazioni di cui l'Associazione entrerà in possesso in ragione della presente convenzione dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo e forma non necessari all'espletamento dell'attività di cui alla stessa convenzione.

L'Associazione si obbliga a mantenere il segreto e a vincolare al segreto il proprio personale, su tutta l'attività svolta e su ogni notizia, relativa all'attività svolta a favore del SUEM e dell'ULSS 1, e di cui lo stesso venisse a conoscenza durante o per effetto del servizio.

Inoltre si obbliga l'Associazione ed il personale impiegato ad astenersi dall'effettuare riprese audio, foto o video durante tutte le attività svolte a favore della ULSS1, e ad utilizzare tali riprese, od anche a menzionare quanto appreso durante la propria attività di servizio od in conseguenza della stessa attività, in ogni forma e con ogni mezzo, comprendendo in ciò anche tutti i "social media" ed

ogni rapporto diretto od indiretto con i media, ed a vincolare a tale obbligo anche tutto il personale.

L'Associazione è tenuta a conservare la documentazione relativa ai servizi svolti nel rispetto delle norme di tutela della riservatezza.

ART. 17 – Ulteriori obblighi

All'entrata in vigore della presente convenzione l'ULSS 1 trasmetterà all'Associazione, per tutti gli adempimenti conseguenti previsti dal D.Lgs. n. 81/08, le informazioni necessarie ai fini di una corretta valutazione dei rischi. A tal scopo è prevista, prima dell'inizio dell'attività una riunione di cooperazione e coordinamento dove saranno meglio concordate le azioni da intraprendere.

ART. 18 - Durata

La presente convenzione triennale decorre **dal 1° Gennaio 2025 al 31 Dicembre 2027** fatta salva la facoltà di recesso di entrambe le parti contraenti da comunicare, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), con un preavviso di almeno 60 giorni.

Per tutto quanto non previsto si rinvia alla vigente normativa statale e regionale.

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto della presente convenzione, la stessa dovrà essere integrata e sottoscritta con le nuove disposizioni.

ART. 19 - Verifiche, controlli

Durante la vigenza del servizio, ULSS 1 si riserva in qualunque momento il controllo sull'esecuzione del servizio al fine di verificarne la qualità.

Con periodicità il Direttore della C.O. SUEM 118 verifica la rispondenza del servizio svolto alle norme convenzionali ed ai protocolli in essere, mediante

l'analisi degli interventi.

Qualora venissero riscontrate inadempienze nel servizio rispetto a quanto previsto nella presente convenzione, ed ove non costituiscano più gravi inadempienze di natura penale, il Direttore della C.O SUEM 118, sulla base di una relazione motivata e documentata nonché previo contraddittorio con l'Associazione interessata, potrà proporre alla ULSS 1 la risoluzione della convenzione.

ART. 20 – Sanzioni

L'ULSS 1 accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano l'Associazione a sanarla e a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 30 gg dalla diffida. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti o l'inadempienza agli obblighi di natura strutturali (mancanza/perdita degli automezzi e/o del personale da impiegare nell'attività) o gestionali (mancata copertura dei turni di servizio) comportano la risoluzione della convenzione.

La convenzione è risolta di diritto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento o di perdita in ogni caso delle qualifiche soggettive dell'Associazione.

ART. 21 – Oneri fiscali

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.lgs. 117/2017.

ART. 22 - Controversie

Per qualsiasi controversia inerente alla presente convenzione, è competente in via esclusiva il Foro di Belluno.

ART. 23 – Norma transitoria

Decorso il primo anno di convenzionamento, il quadro delle spese ovvero dei servizi da rendere potrà subire modifiche in aumento o in diminuzione, in maniera svincolata tra loro, in ragione dell'esperienza acquisita sul servizio specifico, sulle valutazioni economiche, sulla rispondenza alle aspettative di entrambe le parti.

ART. 24 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni nazionali e regionali in materia.

Letto, approvato e sottoscritto per piena accettazione.

Belluno, 29/01/2025

Azienda ULSS n. 1 Dolomiti

Associazione di Volontariato

Il Commissario

Il Presidente

Dott. Giuseppe Dal Ben

Gerolamo Gavaz

